

Organizzazione di Rappresentanza per le Scienze Motorie

Comunicato Stampa

Difendiamo la Legge 29 dicembre 2014, n. 29 "Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico motoria e sportiva"

Regione Sicilia, Giovedì 18 Maggio 2017

Il **C.I.S.M**. - Comitato Italiano Scienze Motorie, nella persona del legale rappresentante pro tempore **Dott. Daniele Iacò** (Presidente), il quale sottoscrive la presente anche per ratifica, conoscenza ed accettazione, di quanto in essa contenuto, allo scopo di difendere gli interessi di ordine professionale della Categoria dei "Dottori in Scienze Motorie e dello Sport" o in possesso di titoli universitari equipollenti sul territorio nazionale, oltre ad intraprendere iniziative a sostegno dei propri associati, si adopera per favorire un sano e perpetuo consolidamento della cultura, della legalità e dell'esercizio professionale etico e rispettoso delle leggi e dei regolamenti a tutela di chi pratica attività motoria e in quest'ottica, vuole agire anche da stimolo nei confronti degli Amministratori pubblici e della Pubblica Amministrazione cosicché trovino concreta attuazione norme e regolamenti che tutelano i cittadini.

Premessa:

La società come è noto, in questi ultimi anni ha subito diversi cambiamenti, orientando particolare attenzione alla cura dell'alimentazione e del benessere psico-fisico, investendo in prevenzione ed igiene comportamentale. Si è registrata una maggiore attenzione verso le attività fisico motorie con finalità prevalenti di mantenimento del benessere fisico e mentale.

Su queste premesse numerose regioni d'Italia hanno emanato norme per la tutela dei praticanti.

• In data 29 dicembre 2014, nella Regione Sicilia, viene approvata una legge a garanzia di maggiore tutela degli utenti praticanti attività fisica all'interno di palestre e centri fitness. La stessa che prende il nome di "Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico –motoria e sportiva".

Ed è proprio in questo contesto che assume particolare importanza il ruolo del laureato in Scienze Motorie. Con qualifica Accademica e preparazione in ambito sportivo può garantire in maniera professionale il corretto svolgimento della materia di cui è titolare e diretto

responsabile.

Cosa ancor più importante ottenuta dalla presente legge è la possibilità di colmare quel vuoto legislativo relativamente alla regolamentazione dei luoghi dove si svolge attività fisico-motoria e sportiva finalizzate al raggiungimento di una superiore capacità fisiologica o funzionale o quelle aventi anche finalità ludico-ricreative e di benessere fisico o attività terapeutica o riabilitativa. Infatti, le Norme Coni Approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008 soprattutto la Parte III, regolamenta e provvede già a questo, rimanendo tuttavia perlopiù inapplicata.

La L.R. 29/14 si pone come ulteriore presidio di legalità e soprattutto di tutela della salute di chi pratica attività motoria, investendo di compiti pubblicistici di garanzia e tutela, i laureati in Scienze Motorie.

- In data 24/01/2017 l'onorevole Barbagallo, durante la seduta della IV Commissione ARS, al Presidente propone di valutare o l'abrogazione della Legge n. 29 o l'abrogazione di alcuni articoli della stessa legge. Per l'assessore l'obbligatorietà di avere un Direttore Tecnico nelle strutture, in cui si svolge attività motoria, rappresenterebbe una condizione troppa onerosa per i gestori, dimenticando l'obiettivo principale della legge, cioè la piena tutela della salute del cittadino che pratica attività motoria, e il diritto di essere seguito da professionisti e non da improvvisati <<quisque de populo>>, garantendo così adeguati standard di assistenza e sicurezza.
- In data 06/02/2017 si svolge una riunione negli uffici dell'ARS con il deputato regionale Giampiero Trizzino in collaborazione con i professori Antonio Palma e Giovanni Caramazza della Facoltà di Sc. Motorie e il rappresentante del CISM la prof.ssa Rosaria Margagliotti per la creazione dell'emendamento a tutela della legge 29.
- Il 7/02/2017 viene presentato l' emendamento aggiuntivo n .1276.
- Il 06/04/2017 verrà approvata in Commissione Bilancio la modifica alla norma sulle professioni motorie, che permetterà al Governo di emanare il regolamento.
- Il 16/05/2017 ci sarà un ulteriore risvolto:
 Vengono proposti gli emendamenti dell'articolo 82 del DDL 1276/A Stralcio I, in cui si riprende la legge Regionale 29 del 29/12/2014.

Ad esclusione degli emendamenti n. 82.2 e 82.3 si sta tentando di snaturare la legge, rendendola priva di campi di applicazione.

In particolar modo al n.82.3 risulta **fondamentale l'abrogazione** dell'art.3, comma 1, lettera "b" poiché esclusivi essenziali requisiti per l'esercizio della Direzione Tecnica risultano essere opportunamente indicati in lettera "a" del presente comma, nonché **abrogazione** dell'art. 3 comma 2, lettera "b", in quanto solo personale in possesso di qualifica accademica potrà contribuire ad un significativo sviluppo delle discipline sportive professionistiche. Ancora al n. 82.4 la legge si rende inapplicabile agli articoli 3,4,7, per gli impianti in cui svolgono attività escludendo gli impianti dove è svolta attività dalle ASD e le SSD (associazioni/società sportive dilettantistiche) riconosciute dal CONI, schernendo di fatto gli alti propositi. Infatti gli unici che dovrebbero rispettarla sarebbero le imprese individuali o società che già sono tenute ad osservare tali regolamenti.

Cosa preoccupante, ben nota da non sottovalutare è l'inesistente regolamentazione del settore che consente a chiunque l'esercizio professionale in materia di sport ed attività motoria, svolta in Italia quasi esclusivamente in forma associativa o di società a.r.l. associate agli EPS con riconoscimento CONI.

Queste, soprattutto le associazioni, fino a definitivo decreto attuativo della leg. 29 potranno abitualmente e con facilità "aprire esercizio" e fare attività perchè non soggette a nessuna comunicazione presso ufficio Comunale competente.

Così nel corso degli anni abbiamo assistito ad una proliferazione di palestre "abusive" prive di qualsiasi conformità alle norme di legge (come previsto dal regolamento Coni parte III Linee Guida) in materia di progettazione, costruzione ed esercizio, sicurezza, quali le norme urbanistiche, quelle statiche di sicurezza, igieniche ed energetiche e quelle per il superamento delle barriere architettoniche dei diversamente abili. Norme che, sono indicate dai regolamenti CONI, a cui le ASD e le SSD sarebbero obbligati a rispettare ma che a causa di un vuoto legislativo, nessun Comune o Ufficio Competente potrà mai controllare, se non solo dopo denunce di privati in seguito a fatti gravissimi quali il verificarsi di infortunio o morte, perché non esistono ufficialmente.

È vero che le ASD e le SSD sono tenute ad esercitare le attività nel rispetto degli Statuti degli Enti a cui sono affiliati, **sta qui il vuoto legislativo**, gli Enti non sono organi di polizia giudiziaria e non potranno mai respingere una ASD e le SSD che chiede affiliazione, tanto meno non li segnalerà mai agli organi competenti quando e se mai verificano la presenza e il rispetto delle norme.

In questo modo l'emendamento 82.4 legalizza quello che è sempre stato uno stratagemma di elusione. Lo legalizza, legittimando comportamenti e condotte illegali che mettono a rischio l'utente ignaro.

E' precisa intenzione del Comitato Italiano Scienze Motorie di andare fino in fondo alla questione con l'unico intento di salvaguardare la sicurezza e la salute dei cittadini nonché garantire alle Scienze Motorie opportuno e definitivo inquadramento giuridico professionale che possa tutelarne legalmente professionalità e titolo di studio.

Per il Consiglio Direttivo Il Presidente del C.I.S.M. (Dott. Daniele Iacò)

Danielo ful